

Digitalizzazione delle istanze di rimborso Importi PRA.

Si comunica che a far data dal 1° gennaio 2014 tutti gli Studi di Consulenza automobilistica/Delegazioni A.C. (tutti, anche se non operativi come STA), dovranno presentare le istanze di rimborso all'Ufficio Provinciale di Riferimento via PEC, congiuntamente al fascicolo digitale, senza quindi necessità di presentazione fisica della documentazione cartacea. Pertanto, dal **01 gennaio 2014 è fatto divieto agli Uffici Provinciali ACI di accogliere le Istanze in oggetto in modalità cartacea.**

La valenza legale di un documento elettronico richiede che il file sia firmato digitalmente, strumento di cui gli Studi di Consulenza automobilistica dovrebbero essere già dotati.

I medesimi Operatori Professionali che richiederanno il rimborso via PEC, **saranno altresì responsabili della tenuta della documentazione cartacea, fino ad avvenuta liquidazione del rimborso stesso.**

Anche i **soggetti privati** muniti di firma digitale e PEC possono inoltrare le Istanze di rimborso in modalità telematica, ma tale modalità è del **tutto facoltativa.**

Sinteticamente si forniscono i **passi operativi** necessari per la presentazione delle Istanze di rimborso via PEC:

1. La compilazione dell'Istanza e della delega **dovrà avvenire esclusivamente on-line** accedendo alla modulistica presente nella [pagina](#) del Sito ACI (i modelli presenti nella pagina indicata, sono gli **unici modelli autorizzati** da ACI ai fini dell'accoglimento della richiesta di rimborso).
2. Gli Studi di Consulenza automobilistica devono firmare digitalmente il fascicolo del rimborso dematerializzato.
3. L'invito tramite PEC ne assicura la provenienza e ne certifica la ricezione da parte dell'Ufficio Provinciale ACI.
4. La ricezione tramite PEC dell'Istanza generata da RIP (procedura Rimborsi Importi PRA) inviata “per conferma” dalla struttura dell'Ufficio Provinciale che gestisce il Protocollo, permette di accedere al Sito ACI per consultazione online.

I tempi di evasione delle Istanze di rimborso sono stati definiti nel Regolamento ACI n. 241 del 07 agosto 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 18/03/2011 – che prevede, per ciascuna istanza, che la **richiesta di rimborso venga evasa entro 90 gg.** dalla data di presentazione della Istanza stessa.

Per la documentazione da presentare, per il modello di istanza e di delega, per la verifica online dello stato di lavorazione dell'istanza di rimborso [clicca qui](#)